

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE ED INTERVENTI SPECIALI PER LA RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e **120** della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, l'articolo 16 relativo agli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO di dover adottare, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 16, un primo decreto legislativo concernente la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del.....;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese.

Art. 2
(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)

1. Le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti **nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea**, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;
- b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, temperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;
- c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;
- d) programmazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

Art. 3
(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea)

-

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e

l'integrale utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi.

Art. 4

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito "Fondo". Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

Art. 5

(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. La legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, **compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica**. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.
2. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e con la Conferenza unificata, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:
 - a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;
 - b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;
 - c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:
 - 1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
 - 2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità

statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;

3) alla previsione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati.

4. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con le Amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Contratto istituzionale di sviluppo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con **le Regioni** e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma e le responsabilità dei contraenti, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in quanto applicabili. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, **anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.**

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio del Dipartimento, **senza nuovi o maggiori oneri, fermo restando il sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato e il necessario raccordo con tale sistema.**

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi di cui al presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione

secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, **senza nuovi o maggiori oneri**, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, **nel limite delle risorse allo scopo finalizzate**.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine di garantire la piena applicazione del presente decreto, il Ministro **delegato** definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi, adottando le conseguenti misure anche di natura organizzativa ed esercitando le funzioni, comprese quelle di proposta, attribuitegli dalle disposizioni vigenti, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli in materia di pubblico impiego**.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con uno o più decreti legislativi integrativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

SCHEMA DI DECRETO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

VISTO l'articolo 119 quinto comma della Costituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

VISTO l'articolo 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 che prevede l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione, ed il comma 5, che istituisce presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto – CUP;

TENUTO CONTO che gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

TENUTO CONTO che per il raggiungimento dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale è necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali del Paese;

TENUTO CONTO della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico;

CONSIDERATO che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture, nonché sui relativi impatti ambientali;

PRESO ATTO che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni 2011 – 2013 di cui all'articolo 10 comma 9 della Legge 196/2009, identifica, per la prima volta, il fabbisogno di natura pubblica necessario alla realizzazione di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo.

CONSIDERATO che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilità agli ambiti produttivi e, quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo tra le aree del Paese.

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali mirata al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria ed è attuata in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 2

(Consistenza del capitale infrastrutturale pubblico)

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 42/2009 è effettuata confrontando la consistenza del capitale pubblico in essere alla data del 31 dicembre 2010 con il livello richiesto per conseguire in un orizzonte di medio periodo livelli di sviluppo economico e di benessere sociale omogenei fra i territori del Paese ed in linea con quelli prevalenti nell'Unione Europea, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
2. Ai fini del presente decreto, la nozione di capitale pubblico identifica i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'articolo 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

Art. 3

(Determinazione del fabbisogno infrastrutturale)

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di dotazione infrastrutturale, individuato dall'articolo 2 comma 1.
2. Limitatamente ai settori afferenti le reti stradali, autostradali e ferroviaria, nonché ai nodi portuali ed aeroportuali, gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale sono identificati anche dalle opere contenute nell' Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 4

(Metodologia di calcolo del Fabbisogno infrastrutturale)

1. La determinazione della consistenza del capitale infrastrutturale, attuale e prospettica, è effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico individuati dall'articolo 1 e per le singole aree territoriali del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine da conseguire attraverso la riduzione dei divari territoriali a partire dagli elementi indicati all'art. 22 del comma 1 Legge 42/2009.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è effettuata ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa in grado di esprimere con indicatori sintetici la dimensione del capitale pubblico nei diversi territori, a partire da informazioni analitiche trasmesse dalle amministrazioni centrali e regionali. È assicurato l'accesso pubblico e la condivisione, fermi restando la garanzia dei profili di riservatezza commerciale, alle connesse basi informative.

Art. 5

(Identificazione degli interventi)

1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per la semplificazione normativa e del Ministero per i rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale adottano ogni iniziativa utile alla piena attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli interventi necessari all'avvio della fase di riduzione dei deficit infrastrutturali di cui all'articolo 3 anche in coerenza con le modalità di attuazione dell'articolo 16 della legge 42/2009.

2 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale nonché con gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi di cui al comma 1, anche ai fini dell'inserimento nella decisione di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di conseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore divario infrastrutturale deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entità del divario.